

Imposte

Tassazione anticipata nel trust ancora in stand by

Alla nuova disciplina fiscale manca il provvedimento dell'agenzia delle Entrate. L'atto deve disciplinare l'imposta in entrata per le vecchie realtà

di Andrea Vasapolli

21 Aprile 2025

La disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposta di successione e donazione si caratterizza in quanto, a fronte di una regolamentazione ordinaria che prevede l'assolvimento dell'imposta nel momento in cui il patrimonio esce dal trust per essere assegnato ai beneficiari ("tassazione in uscita"), è prevista in via opzionale la possibilità di corrispondere l'imposta nel momento in cui il patrimonio entra a far parte del fondo in trust ("tassazione in entrata"), rendendo fiscalmente irrilevanti le successive attribuzioni patrimoniali a quei beneficiari per i quali l'imposta è stata assolta "in entrata". In entrambi i casi le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiari. Il regime della tassazione in entrata è in primo luogo nell'interesse dell'erario, che dovrebbe fare il possibile per favorirlo, in quanto comporta il pagamento anticipato (anche di molti decenni) di una imposta che, nel regime ordinario, potrebbe risultare anche mai dovuta o dovuta in misura molto inferiore. Per il contribuente, le uniche ragioni per optare per la tassazione in entrata sono il timore di un fortissimo inasprimento futuro dell'imposizione e la semplificazione contabile che ne consegue per il trustee.

Il comma 4 del nuovo [articolo 4-bis del Tus](#) prevede che le disposizioni sopra richiamate si applicano anche «ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione» e che un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate deve stabilire «le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo». A distanza di sette mesi dall'emanazione della norma e di quattro dalla sua data di entrata in vigore, tale provvedimento non è ancora stato emanato.

La mancanza di tale provvedimento non rende inapplicabile il nuovo regime normativo se non con riferimento ai trust precedentemente istituiti, per i quali non è dato sapere come operativamente possano esercitare l'opzione per la tassazione in entrata.

Che le nuove disposizioni siano pienamente applicabili trova indiretta conferma nel fatto che il nuovo modello di dichiarazione di successione, pubblicato a febbraio 2025, prevede un apposito quadro con il quale il trustee può esercitare l'opzione per la tassazione in entrata.

Ci si aspetta, tuttavia, che il provvedimento sciogla talune incertezze operative, in particolare con riferimento al regime di tassazione all'entrata, tra le quali ad esempio: la definizione del concetto di «corresponsione dell'imposta», le modalità di determinazione del consumo delle franchigie dei diversi beneficiari in vita, le regole applicabili al terzo apportatore, il caso di beneficiari appartenenti a categorie diverse, ecc.

Il trust è un meritevole istituto giuridico di origine straniera che oramai, come riconosce la Corte di Cassazione, è stato metabolizzato nel nostro ordinamento. Svolge, e ancor di più svolgerà in futuro, una importante funzione in quanto consente di risolvere problematiche non risolvibili con gli altri strumenti del nostro ordinamento. È tuttavia uno strumento giuridico complesso che richiede studi specifici e approfonditi. È ora che le Entrate smettano di vedere questo istituto con pregiudizio e che allo studio e alla sua regolamentazione dedichino la necessaria cura e attenzione, nell'interesse del Paese. Non resta che auspicare una pronta emanazione del provvedimento direttoriale e una ragionata circolare di commento delle novità normative sul trust la quale, in una materia così complessa, si avvalga del contributo interpretativo offerto dalla migliore dottrina.

